

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, CIPELLINI, BUZIO, SCEVAROLLI,
TRIGLIA, BEORCHIA e SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1982

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sul valore aggiunto e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, riguardante l'imposta sugli spettacoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende ad apportare alcune razionalizzazioni in punto di onere tributario conseguente all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su determinate operazioni.

L'esperienza acquisita ha, infatti, evidenziato che talune aliquote previste per cessioni o importazioni di determinati beni creano inevitabilmente distorsioni.

Il disegno di legge ha, pertanto, l'intendimento di evitare tali effetti negativi.

L'articolo 1 prevede l'elevazione, da lire 8.000 a lire 12.000, del limite massimo di prezzo indicato dall'articolo 74, lettera c), del decreto presidenziale n. 633 del 1972 per le pubblicazioni periodiche registrate come tali ed ammesse a godere delle particolari modalità di versamento di imposta previste dallo stesso articolo.

Tale modifica è motivata dal fatto che il « tetto » di lire 8.000, disposto con la legge

29 febbraio 1980, n. 31, non appare più adeguato, tenuto conto che le componenti di costo dei cennati periodici sono aumentate, nel frattempo, di oltre il 50 per cento.

L'articolo 2 stabilisce che per le cessioni e le importazioni di prosciutti e spalle, anche in parti, della specie suina, destinati all'alimentazione umana, si applica l'aliquota IVA del 15 per cento.

La variazione di aliquota, dall'attuale 8 al 15 per cento, per tali prodotti si rende necessaria al fine di eliminare la sperequazione determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha disposto l'aumento dell'aliquota IVA al 15 per cento limitatamente alle cessioni di carni e parti commestibili suine e di altri prodotti di origine anche parzialmente suina.

L'articolo 3 prevede la soppressione dei numeri 1), 2), 3), 7) ed 8) e la sostituzione del numero 5) della tabella B allegata al

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare:

a) si propone di sopprimere i numeri 1), 2) e 3) per ricomprendere le cessioni e le importazioni dei beni ivi indicati nell'aliquota del 18 per cento, come stabilito dal successivo articolo 4.

Infatti va precisato che le lavorazioni orafe comprendenti materiali (pietre preziose, perle, platino) indicati nei numeri suddetti sono sottoposte all'IVA del 35 per cento se il valore di detti materiali è prevalente sul valore del metallo aureo (aliquota IVA 15 per cento).

A tacere delle numerose contestazioni cui danno origine le differenti aliquote, quella altissima del 35 per cento costituisce incentivo al contrabbando e all'evasione fiscale con insopportabile concorrenza illecita dei disonesti rispetto agli onesti.

Il 30 luglio 1980 le Commissioni riunite 5^a e 6^a e il 7 agosto 1980 l'Assemblea del Senato hanno approvato il seguente ordine del giorno a firma dei senatori Triglia, Cipellini e Pollastrelli: « Il Senato, constatato che l'aliquota IVA del 35 per cento costituisce in molti settori un incentivo al contrabbando e all'evasione fiscale introducendo forti elementi di illecita concorrenza; preso atto che ciò sta sollevando gravi preoccupazioni per l'occupazione e lo sviluppo in alcuni settori dell'artigianato orafo e di quello legato all'antiquariato, nonchè nel commercio di opere d'arte e di apparecchiature fotografiche; valutata l'opportunità di un riesame dell'aliquota e/o della tabella dei beni ad essa sottoposti, impegna il Governo a presentare in tal senso al Parlamento adeguate proposte legislative collegate con l'introduzione di forme rigorose di controllo fiscale ».

Con decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, in accoglimento dell'ordine del giorno, venne ridotta dal 35 al 18 per cento l'aliquota sugli apparecchi fotografici, per i quali il contrabbando copriva circa la metà dei consumi di mercato. Ad un anno di distanza si è constatato che il contrabbando è stato stroncato dalla riduzione di aliquota e gli incassi IVA del settore (pur con aliquota dimezzata) non si sono ridotti.

Questa constatazione varrebbe a più forte ragione per le pietre preziose, il cui elevatissimo contrabbando è favorito dalla minuta natura fisica dei beni. La disposizione, oltretutto, dà una risposta ad una richiesta più volte avanzata e molto attesa dalle migliaia di artigiani italiani del settore (Valenza, Arezzo, Milano, Vicenza). L'attuale incasso IVA per le prime tre voci della tabella B è valutato attorno ai 30 miliardi di lire e, per la prevedibile riduzione dell'evasione, l'incasso non dovrebbe ridursi. Gli artigiani orafi sono estremamente sensibili al rientro dall'evasione essendo stata introdotta la ricevuta fiscale nei negozi di oreficeria ed essendo sempre più strettamente sottoposti a rigorosi controlli da parte della Guardia di finanza. D'altro canto, il permanere dell'altissima aliquota alimenta la collocazione dei prodotti fuori dai canali tradizionali dei negozi di oreficeria e costituisce insopportabile concorrenza per i contribuenti onesti;

b) la proposta soppressione dei numeri 7) ed 8) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 comporta la riduzione dell'aliquota IVA dal 35 al 15 per cento per i beni compresi nelle predette voci (carte da giuoco, articoli ed accessori per il giuoco; oggetti per giuochi di società, biliardi a forma di mobili e tavoli speciali da giuoco).

La modifica appare necessaria in quanto i beni indicati nei menzionati numeri non presentano caratteristiche di lusso o comunque di costo elevato tali da doverli assoggettare all'aliquota maggiorata del 35 per cento; inoltre, l'individuazione dei prodotti elencati nei cennati punti ha dato luogo in passato a dubbi e incertezze interpretative con conseguente appesantimento del contenzioso.

Si osserva, peraltro, che le stesse incertezze resterebbero ove, per i beni indicati ai numeri 7) ed 8), si volesse applicare l'aliquota differenziata del 18 per cento;

c) la nuova formulazione del numero 5) della tabella B, allegata al citato decreto presidenziale n. 633 del 1972, ha lo scopo

di ridurre l'aliquota IVA dal 35 al 15 per cento per le pelli da pellicceria, conciate o preparate, di visone da allevamento, scoiattolo e lontra *sealskin* e le relative confezioni al fine di incrementare gli allevamenti nazionali e di riequilibrare la bilancia commerciale con un aumento reale delle esportazioni.

Nella nuova formulazione del testo, mentre per un verso vengono estrapolate le menzionate pelli, vengono incluse, però, altre pelli, prima non menzionate, che rivestono caratteristiche di pregio e di elevato valore.

L'articolo 4 dispone, per le considerazioni già esposte in ordine alla proposta soppressione dei numeri 1), 2) e 3) della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'assoggettamento delle cessioni e delle importazioni dei beni ivi indicati all'aliquota IVA del 18 per cento.

Con lo stesso articolo 4 si dispone la riduzione dell'aliquota (dal 15 al 2 per cento) per i francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione, al fine di produrre effetti favorevoli per il mercato.

L'articolo 5 propone di sostituire, in relazione allo spettacolo cinematografico, l'attuale ventaglio di aliquote — previste dal numero 1. della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, come modificato dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20 — con un'aliquota proporzionale del 12 per cento.

Invero i criteri d'imposizione finora adottati hanno comportato, nel quadriennio 1978-81, un notevole inasprimento fiscale imputabile principalmente al carattere progressivo del tributo — in un'epoca di elevata inflazione — e non all'incremento della spesa del pubblico.

Nell'allegato prospetto viene evidenziata l'incidenza percentuale dell'imposta sugli spettacoli dal 1978 in poi.

Onde assicurare in futuro, a seguito del nuovo criterio di tassazione, un gettito di imposta non inferiore a quello mediamente introitato fino ad oggi, si è ritenuto di fissare l'aliquota al 12 per cento.

Essa è di poco inferiore all'incidenza percentuale media (12,67 per cento) dell'imposta nel periodo sopraindicato ed il suo arrotondamento per difetto appare giustificato dalla considerazione che il calcolo dell'incidenza dell'imposta per il 1981 è stato effettuato in parte a stima non essendo ancora a disposizione i dati contabili degli ultimi mesi dell'anno.

In considerazione del contenuto delle disposizioni sopra illustrate, si è ritenuto opportuno disporre, con l'articolo 6, che il presente disegno di legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne le variazioni di gettito derivanti dalle disposizioni recate dal disegno di legge, si osserva che:

l'articolo 1 non dovrebbe comportare variazioni di gettito;

l'articolo 2 dovrebbe apportare un maggior gettito stimato in circa 11 miliardi di lire annui;

l'articolo 3, relativamente alla soppressione dei numeri 1), 2) e 3) della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e l'articolo 4, primo comma, comporterebbero un minor gettito stimato in circa 5 miliardi di lire annui.

Il minor gettito derivante dalla soppressione dei numeri 7) ed 8) della citata tabella B è di entità trascurabile.

Relativamente alla sostituzione del numero 5) della stessa tabella B, il maggior gettito è stimabile in circa 2 miliardi di lire annui;

l'articolo 4, secondo comma, dovrebbe comportare un minor gettito di entità trascurabile;

l'articolo 5 comporta un minor gettito stimabile in circa 8 miliardi di lire annui.

Il disegno di legge, nel suo complesso, quindi, non comporta variazioni di gettito, in quanto alle minori entrate derivanti dagli articoli 4 e 5, per circa 13 miliardi di lire, si fa fronte con il maggior gettito recato dagli articoli 2 e 3, per circa lo stesso importo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Prospetto relativo all'incidenza percentuale dell'imposta sugli spettacoli dal 1978 al 1981

	1978	1979	1980	1981 (parzialmente a stima)
	(miliardi di lire)			
Spesa del pubblico per spettacoli cinematografici	347,005	363,579	401,547	419,750
Imposta spettacoli liquidata	26,494	33,207	45,397	57,274
Spesa del pubblico al netto imposta spettacoli	320,511	330,372	356,150	362,476
Spesa del pubblico al netto imposta spettacoli e IVA 14 per cento	281,149	311,671	335,000	335,625
Incidenza percentuale media annuale imposta spettacoli	9,42%	(iva 6%) 10,65%	(iva 6 e 8%) 13,55%	(iva 8%) 17,06%

Aliquota percentuale media imposta spettacoli nel quadriennio:

$$\frac{9,42 + 10,65 + 13,55 + 17,06}{4} = 12,67\%$$

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nella lettera c) del primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, la parola « ottomila » è sostituita con l'altra « dodicimila ».

Art. 2.

Per le cessioni e le importazioni di prosciutti e spalle, anche in parti, della specie suina, destinati all'alimentazione umana, compresi nella tabella A, parte II, numero 32) (v.d. ex 16.02), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 15 per cento.

Art. 3.

Alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

i numeri 1), 2), 3), 7) ed 8) sono soppressi;

il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince (*felix-lynx*), visone selvaggio, pekan, breitschwanz, martora, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, orso bianco, donnola, faina, guanaco, gattopardo, ghiro, giraffa, hamster, leone, okapi, puma, irbis, lama vicugna, canguro,

leopardo nebuloso, bisonte americano, buraduki, susliki charsa, vichul, cincillone e le relative confezioni; ».

Art. 4.

Per le cessioni e le importazioni di pietre preziose, escluse quelle destinate ad uso industriale, e relativi lavori; di perle naturali e coltivate e relativi lavori; di lavori di platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; di prodotti con parti e guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.

Per le cessioni e le importazioni di francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 2 per cento.

Art. 5.

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al numero 1. della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall'articolo 2 della legge 1° febbraio 1978, n. 20, è stabilita nella misura del 12 per cento.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.